



TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0308

Strategia dell'UE sui diritti delle persone con disabilità per il periodo successivo al 2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2025 sulla strategia dell'UE sui diritti delle persone con disabilità per il periodo successivo al 2024 (2025/2057(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 9, 10 e 19 e l'articolo 216, paragrafo 2,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 6, 8, 11, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 35, 40 e 47,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), entrata in vigore nell'UE il 22 gennaio 2011 in conformità alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010 e da tutti gli Stati membri individualmente,
- visti il protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla UNCRPD, ratificato da 22 Stati membri, le osservazioni generali sulla UNCRPD e le osservazioni conclusive formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all'UE, in particolare la seconda e la terza relazione periodica combinate dell'Unione europea, pubblicate il 21 marzo 2025,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
- vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2023, su un approccio globale alla salute mentale (COM(2023)0298),
- visti il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato e firmato dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione il 17 novembre 2017, e la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102) e i suoi obiettivi principali proposti per il 2030 in materia di occupazione, formazione e riduzione della povertà,

- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),
- vista la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità¹,
- vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE²,
- visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013³,
- visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti⁴ (regolamento recante disposizioni comuni),
- vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi⁵ (atto europeo sull'accessibilità),
- vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici⁶,
- visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario⁷,
- vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera⁸,

¹ GU L, 2024/2841, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2841/oj>.

² GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj>.

³ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj>.

⁴ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj>.

⁵ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>.

⁶ GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj>.

⁷ GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/782/oj>.

⁸ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/24/oj>.

- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁹,
- viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 su tale argomento¹⁰,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2025, dal titolo "L'Unione delle competenze" (COM(2025)0090),
- vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021)0778),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2024, dal titolo "Orientamenti sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità nel contesto dei finanziamenti dell'UE" (C(2024)7897)¹¹,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 dicembre 2023 dal titolo "Guide of good electoral practices in Member States addressing the participation of citizens with disabilities in the elections process" (Guida di buone pratiche elettorali negli Stati membri per la partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale) (SWD(2023)0408),
- viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato UNCRPD) del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'UE, visto l'elenco delle questioni presentato il 20 aprile 2022 dal comitato UNCRPD prima della presentazione della seconda e della terza relazione periodica dell'Unione europea, e viste le osservazioni conclusive del 21 marzo 2025 del comitato UNCRPD sulla seconda e la terza relazione periodica dell'Unione europea,
- vista la relazione speciale 20/2023 della Corte dei conti europea, del 12 ottobre 2023, dal titolo "Sostegno alle persone con disabilità – L'azione dell'UE ha un limitato impatto pratico",
- vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio del 14 giugno 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia¹²,
- viste la strategia dell'UE per la parità di genere e la tabella di marcia dell'UE per i diritti delle donne,
- vista la nota informativa dal titolo "The EU Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 – Achievements and perspectives" (Strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 – Risultati e prospettive), pubblicata dalla direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo nel novembre 2024,

⁹ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj>.

¹⁰ GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

¹¹ GU C, C/2024/7188, 29.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7188/oj>.

¹² GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1004/oj>.

- visto lo studio dal titolo "Targeted measures for persons with disabilities to cope with the cost-of-living crisis" (Misure mirate per le persone con disabilità volte a contrastare la crisi del costo della vita), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne nel novembre 2023,
- visto lo studio dal titolo "Disability assessment, mutual recognition and the EU Disability Card – Progress and opportunities" (Valutazione della disabilità, riconoscimento reciproco e carta europea della disabilità – Progressi e opportunità), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne nel novembre 2022,
- visto lo studio dal titolo "The Post-2020 European Disability Strategy" (La strategia europea sulla disabilità post-2020), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne nel luglio 2020,
- visto lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), del 25 ottobre 2024, dal titolo "Paths towards independent living and social inclusion in Europe" (Percorsi verso una vita indipendente e l'inclusione sociale in Europa),
- visto il documento programmatico di Eurofound del 21 marzo 2022 dal titolo "People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey" (Persone con disabilità e pandemia di COVID-19: risultati dell'indagine online Vita, lavoro e COVID-19),
- visto il rapporto di ricerca di Eurofound del 19 aprile 2021 dal titolo "Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States" (Disabilità e integrazione nel mercato del lavoro: tendenze politiche e sostegno negli Stati membri dell'UE),
- visto il documento programmatico di Eurofound del 30 novembre 2018 dal titolo "Social and employment situation of people with disabilities" (La situazione sociale e occupazionale delle persone con disabilità),
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"¹³,
- vista la risoluzione del 4 ottobre 2022 sul tema "Centro AccessibleEU a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell'UE"¹⁴,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi¹⁵,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della CRPD¹⁶,

¹³ GU C 177 del 17.5.2023, pag. 13.

¹⁴ GU C 132 del 14.4.2023, pag. 23.

¹⁵ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129.

¹⁶ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48.

- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19¹⁷,
- vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020¹⁸,
- visto il quadro d'azione europeo 2022-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità per conseguire il più elevato livello di salute possibile per le persone con disabilità nel periodo 2022-2030, e visti in particolare gli ostacoli incontrati nell'accesso e utilizzo dei servizi sanitari, nonché gli obiettivi, i traguardi e le azioni specifiche,
- vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2023 sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche¹⁹,
- visto il manifesto del Forum europeo sulla disabilità adottato durante il quinto Parlamento europeo delle persone con disabilità il 23 maggio 2023,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011, entrata in vigore nell'UE il 1° ottobre 2023,
- viste la relazione del 2 agosto 2022 della quindicesima sessione della conferenza degli Stati parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la nota del segretariato della quindicesima sessione della conferenza degli Stati parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità,
- vista la Carta per l'inclusione delle persone con disabilità nelle attività umanitarie,
- vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio²⁰,
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità²¹,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per la sanità pubblica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0211/2025),

¹⁷ GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

¹⁸ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.

¹⁹ GU C, C/2024/1181, 23.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1181/oj>.

²⁰ GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj>.

²¹ GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.

- A. considerando che il 3 marzo 2021 la Commissione ha presentato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ("strategia") con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità e la piena inclusione delle persone con disabilità in Europa e nel mondo;
- B. considerando che la strategia conteneva una serie di azioni e iniziative faro per il periodo fino al 2024, la maggior parte delle quali è stata completata; che l'attuale strategia prosegue fino al 2030 e che richiede nuove e ambiziose iniziative faro e azioni concrete per continuare a rispettare gli impegni dell'UE volti a garantire i diritti delle persone con disabilità;
- C. considerando che nel 2023, secondo le stime di Eurostat, il 27 % della popolazione dell'UE di età superiore ai 16 anni presentava una qualche forma di disabilità, pari a 101 milioni di persone, ovvero un adulto su quattro nell'UE;
- D. considerando che la strategia costituisce il quadro strategico per l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; che la strategia è inoltre parte dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare del principio 17 relativo all'inclusione delle persone con disabilità;
- E. considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce il loro diritto a lavorare su un piano di parità con gli altri, a scegliere liberamente, essere accettate e lavorare in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile;
- F. considerando che le persone con disabilità, in tutta la loro diversità, hanno diritto a esercitare i propri diritti fondamentali su un piano di parità con le altre persone; che la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità in tutti i settori della vita e della società è essenziale per l'esercizio dei diritti fondamentali;
- G. considerando che, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sull'Unione delle competenze, le persone con disabilità continuano ad affrontare sfide persistenti nell'accesso a un lavoro o una formazione di qualità: spesso, infatti, i programmi esistenti non riescono a rispondere adeguatamente alle loro esigenze, né hanno la sufficiente flessibilità e le soluzioni pratiche necessarie a garantire l'accessibilità in tutti i settori dell'occupazione; che le persone con disabilità o malattie croniche possono avere bisogno di un sostegno personalizzato e di un luogo di lavoro adattato;
- H. considerando che la parità di accesso all'occupazione delle persone con disabilità è spesso ostacolata da barriere sia sul luogo di lavoro che nella zona circostante edificata, che limitano le loro opportunità di partecipare al libero mercato del lavoro;
- I. considerando che tra la popolazione in età lavorativa (20-64 anni) le disparità di genere rimangono sostanziali e che il 46,8 % delle donne con disabilità è economicamente inattivo, rispetto al 42,9 % degli omologhi di sesso maschile²²;

²² Eurostat, [Activity rates by level of disability \(activity limitation\) and educational attainment level](#) (Tassi di attività per livello di disabilità (limitazione dell'attività) e livello di istruzione); Documento di lavoro 124 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, "[A study on the employment and wage outcomes of people with disabilities](#)"

- J. considerando che ogni bambino con disabilità ha diritto all'istruzione in condizioni di parità rispetto agli altri bambini della propria comunità; che a tal fine è essenziale che gli Stati membri garantiscano un'assistenza su misura per le esigenze individuali dei minori con disabilità, in conformità all'articolo 24 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alla garanzia europea per l'infanzia, e soprattutto gli strumenti digitali accessibili utilizzati nella didattica; che i minori con disabilità continuano a incontrare numerosi ostacoli a causa della mancanza di personale e insegnanti qualificati, ragionevoli accomodamenti, edifici scolastici accessibili e programmi di studio che tengano conto delle particolari esigenze degli allievi con disabilità;
- K. considerando che le persone con disabilità devono affrontare ostacoli nell'accesso ai tirocini, tra cui la mancanza di ragionevoli accomodamenti, ambienti fisici e digitali inaccessibili e il rischio di perdere l'assegno d'invalidità; che un sostegno su misura e tirocini inclusivi sono fondamentali per la loro transizione verso un'occupazione di qualità;
- L. considerando che spesso i materiali didattici non sono pienamente accessibili alle persone con disabilità, come le persone cieche o ipovedenti; che la mancanza di contenuti didattici accessibili è un fattore chiave dello svantaggio educativo e contribuisce alle persistenti disuguaglianze nell'accesso a ulteriori opportunità di istruzione, formazione e occupazione;
- M. considerando che la trasformazione digitale dovrebbe andare a beneficio di tutti i cittadini allo stesso modo; che studi precedenti hanno dimostrato che la percentuale di persone senza accesso a un computer diminuisce notevolmente se il livello d'istruzione è più elevato; che si osserva un andamento simile per le competenze digitali e la connettività internet; che le statistiche per l'UE-27 nel 2022 indicavano che solo l'81,2 % delle persone con disabilità aveva utilizzato internet nei precedenti 12 mesi, rispetto al 93,4 % delle persone senza disabilità, evidenziando un divario digitale persistente che deve essere affrontato per garantire la piena inclusione e la parità di partecipazione alla società digitale;
- N. considerando che appena il 51,3 % delle persone con disabilità attive in età lavorativa nell'UE svolge un lavoro retribuito, dato sensibilmente inferiore al 75,6 % delle persone senza disabilità; che il conseguente "divario nei livelli di occupazione tra persone con e senza disabilità" si attesta al 24,4 % e che alcuni Stati membri presentano percentuali ancora più basse rispetto alla media; che il tasso di occupazione dei giovani e delle donne con disabilità nell'UE è particolarmente basso, pari solo al 47,4 % e al 49 % rispettivamente; che esiste un divario di 21,5 punti percentuali tra il tasso di occupazione dei giovani con e senza disabilità;
- O. considerando che nel 2023 il 28,84 % delle persone con disabilità viveva in condizioni di povertà o esclusione sociale, o era esposto a tale rischio, rispetto al 18,04 % delle persone senza disabilità; che le persone con disabilità sono esposte a un rischio sproporzionato di mancanza di fissa dimora e a maggiori ostacoli fisici, economici e informativi nell'accesso ad alloggi sostenibili, a prezzi contenuti, di sufficiente qualità;

- P. considerando che le persone con disabilità registrano percentuali considerevolmente superiori di sofferenza psicologica rispetto agli adulti senza disabilità; che per ridurre con efficacia la sofferenza psicologica e promuovere il benessere generale delle persone con disabilità sono essenziali interventi, politiche e programmi mirati e inclusivi che facilitino l'accesso a uno screening tempestivo della salute mentale, un'assistenza adeguata e ampi servizi di sostegno, tra cui istruzione inclusiva, occupazione assistita, posti di lavoro di qualità, partecipazione sociale e tutela da discriminazione e violenza;
- Q. considerando che le persone con disabilità invisibili, tra cui disturbi psicologici e dello sviluppo neurologico, sono spesso escluse dai criteri di ammissibilità e dai meccanismi di sostegno in ragione dell'assenza di minorazioni visibili;
- R. considerando che la partecipazione alla vita culturale, educativa e sportiva è un diritto fondamentale e un elemento essenziale dell'inclusione sociale, dello sviluppo personale e del benessere delle persone con disabilità;
- S. considerando che nel 2022, nell'UE-27, solo il 20 % circa delle persone con disabilità di età compresa tra i 25 e i 64 anni aveva partecipato a programmi d'istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti rispetto al 26,7 % delle persone senza disabilità, il che rivela un persistente divario nell'accesso all'apprendimento permanente; che tale divario ostacola lo sviluppo delle competenze e dell'occupabilità delle persone con disabilità e compromette l'ambizione dell'UE, sancita nel piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali, di garantire che entro il 2030 almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno a programmi di formazione;
- T. considerando che le persone con disabilità hanno maggiori esigenze mediche che restano insoddisfatte, un peggiore stato di salute dichiarato e una mortalità più elevata rispetto alle persone senza disabilità; che le persone con disabilità continuano ad affrontare ostacoli sistemici e strutturali nell'accesso a un'assistenza sanitaria universale e a prezzi contenuti, quali pratiche discriminatorie, servizi inaccessibili ed esclusione dall'assistenza sanitaria preventiva, reattiva, sessuale-riproduttiva e mentale; considerando che le persone con disabilità hanno il diritto di raggiungere il migliore stato di salute possibile senza discriminazioni;
- U. considerando che, secondo le stime, 1,4 milioni di minori e adulti con disabilità di età inferiore ai 65 anni risiedono in istituti separati e che 13 Stati membri dell'UE hanno più persone con disabilità negli istituti rispetto a 10 anni fa;
- V. considerando che le donne con disabilità rappresentano il 29,2 % della popolazione femminile nell'UE; che le donne presentano in misura sproporzionata determinate patologie invalidanti, come l'artrite reumatoide, la depressione e malattie autoimmuni quali il lupus e la sclerosi multipla; che i sintomi manifestati dalle donne sono spesso minimizzati o ignorati, il che comporta ritardi nella diagnosi e cure inadeguate; che le donne con disabilità sono soggette all'esclusione e alla discriminazione in tutti gli ambiti della vita, compreso un accesso limitato all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e alla giustizia, e sono esposte a tassi di violenza elevati, in particolare per quanto riguarda la violenza domestica e forme di violenza specifiche legate alla disabilità, in quanto hanno una probabilità da due a cinque volte maggiore di subire violenza rispetto alle donne senza disabilità, comprese la violenza di genere, sessuale e domestica e le forme di violenza specifiche legate alla disabilità, come la sterilizzazione

forzata²³ e l'aborto forzato; che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali per mano di un partner nel corso della propria vita²⁴; che tali violenze comportano gravi ripercussioni sulla salute, traumi psicologici ed esclusione sociale ed economica; che, a tal proposito, le attuali misure volte a tutelare i diritti delle persone con disabilità, comprese le vittime di reati, in particolare minorenni, sono spesso inaccessibili o non forniscono le necessarie soluzioni adeguate e ragionevoli;

- W. considerando che le ricerche dimostrano che specifici gruppi vulnerabili sono esposti a un aumento sostanziale del rischio di violenza sessuale; che, secondo un numero crescente di studi su larga scala, le donne con disabilità sono esposte a un rischio notevolmente maggiore di subire violenze sessuali rispetto alle donne senza disabilità; che tali violenze comportano gravi ripercussioni sulla salute, traumi psicologici ed esclusione sociale ed economica, e costituiscono una grave violazione dei diritti delle donne;
- X. considerando che, nell'UE, solo il 20 % delle donne con disabilità lavora a tempo pieno, a fronte del 48 % delle donne senza disabilità, il che crea notevoli disparità a livello occupazionale per le donne con disabilità nell'Unione;
- Y. considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, le disposizioni giuridiche in alcuni Stati membri privano le persone con disabilità del loro diritto di voto;
- Z. considerando che le persone anziane con disabilità si trovano ad affrontare sfide specifiche derivanti dalla discriminazione intersezionale legata sia all'età che alla disabilità, il che evidenzia l'interconnessione tra ageismo e abilismo nonché la necessità di adottare politiche mirate per far fronte alle loro situazioni specifiche;
- AA. considerando che la situazione delle persone con disabilità è influenzata da fattori intersezionali, tra cui il genere, l'orientamento sessuale, l'età, lo status socioeconomico, l'etnia, la religione o le convinzioni personali, l'origine nazionale e lo status di migrante, i quali possono amplificare la discriminazione e l'esclusione e devono essere affrontati esplicitamente in tutte le politiche;
- AB. considerando che la protezione e la promozione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità devono essere garantite in tutta l'Unione; che l'UE e i suoi Stati membri condividono le responsabilità in ambiti quali l'occupazione, i trasporti e il mercato unico, mentre in ambiti come la sanità, la previdenza sociale, l'istruzione e la cultura l'UE sostiene sostanzialmente le azioni degli Stati membri; che gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle proprie politiche nazionali in materia di disabilità, conformemente ai loro obblighi sanciti dall'UNCRPD e dalle norme dell'Unione; che l'UNCRPD è la prima convenzione sui diritti umani di cui l'UE, in quanto entità, è diventata parte e che l'UE è vincolata dalle sue disposizioni;

²³ Forum europeo sulla disabilità, "[Combating violence against women with disabilities](#)" (Lotta alla violenza contro le donne con disabilità).

²⁴ UN Women, "[Sexual harassment against women with disabilities in the world of work and on campus](#)" (Molestie sessuali nei confronti delle donne con disabilità nel mondo del lavoro e nei campus universitari), 2020.

- AC. considerando che l'intenzione annunciata dalla Commissione di ritirare la proposta di direttiva orizzontale antidiscriminazione dal proprio programma di lavoro per il 2025 ha destato grande preoccupazione; che tale ritiro avrebbe costituito una battuta d'arresto significativa per "l'Unione dell'uguaglianza";
- AD. considerando che il termine per il recepimento dell'atto europeo sull'accessibilità era il 28 giugno 2022; che, tuttavia, sono in corso procedure nei confronti di tutti gli Stati membri per recepimento tardivo o mancato della direttiva, nonostante gli avvertimenti di superamento del termine prescritto, o per recepimento parziale o non corretto; che nel luglio 2024 la Commissione ha deciso di deferire gli Stati membri alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento dell'atto europeo sull'accessibilità nel diritto nazionale; che ciò conferma la necessità di un'azione coordinata in seno alla Commissione per monitorare meglio l'attuazione delle legislazioni e delle politiche vigenti negli Stati membri e la loro incidenza sulla vita delle persone con disabilità²⁵;
- AE. considerando che, nella raccomandazione del Consiglio del 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, si raccomanda agli Stati membri di adeguare le loro strategie nazionali per garantire l'accesso dei minori bisognosi ai servizi fondamentali, tenendo in particolare considerazione i minori con disabilità;
- AF. considerando che, in una relazione speciale pubblicata nell'ottobre 2023, la Corte dei conti europea ha valutato se la Commissione avesse adottato misure efficaci a sostegno delle persone con disabilità e ha concluso che "l'azione dell'UE in tale ambito ha avuto un impatto limitato" e che "gli indicatori chiave non hanno registrato alcun miglioramento significativo"²⁶;
- AG. considerando che la maggior parte dei dispositivi di assistenza e delle apparecchiature prototipo non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui dispositivi medici²⁷, il che crea incertezza giuridica e rischi sul piano della sicurezza; che un quadro specifico colmerebbe il divario normativo senza sovraccaricare la produzione di ausili a basso rischio;
- AH. considerando che, a seguito dell'adozione della direttiva (UE) 2024/2841 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, gli Stati membri hanno tempo fino al 2028 per rendere pienamente operativi tali strumenti;

Valutazione dell'attuazione della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e principali sfide cui devono far fronte le persone con disabilità

²⁵ DG IPOL, "[The EU Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030](#)" (La strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030), novembre 2024, pag. 6.

²⁶ Corte dei conti europea, "[Relazione speciale 20/2023: Sostegno alle persone con disabilità – L'azione dell'UE ha un limitato impatto pratico](#)", ottobre 2023.

²⁷ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>).

1. riconosce che la strategia stabilisce gli obiettivi e le priorità d'azione a livello dell'UE in diversi settori di intervento, tra cui l'occupazione, l'istruzione, la non discriminazione e la previdenza sociale; osserva che la strategia affronta la maggior parte delle carenze individuate nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020; invita la Commissione a proporre una definizione comune a livello dell'UE di "disabilità", in linea con l'UNCRPD, al fine di garantire che tutti i cittadini dell'UE con qualsiasi tipo di disabilità godano di pari diritti;
2. rileva che la Commissione ha portato a termine sei delle sette iniziative faro (AccessibleEU, carta europea della disabilità, orientamenti sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità, pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità, piattaforma sulla disabilità e strategia rinnovata della Commissione sulle risorse umane); invita la Commissione a presentare nuove proposte di iniziative faro per la durata restante della strategia;
3. sottolinea che in tutta Europa le persone con disabilità – e in particolare le donne e le ragazze con disabilità e le persone con esigenze di sostegno elevate – continuano a incontrare notevoli ostacoli per quanto riguarda il rispetto dei loro diritti fondamentali, il riconoscimento delle loro disabilità in tutta l'Unione, l'accesso equo e inclusivo alla giustizia, alla vita pubblica e politica, ai servizi sanitari e di assistenza, ai trasporti, ai servizi digitali e alle infrastrutture, alla libertà di circolazione, alla vita indipendente e agli alloggi accessibili, all'istruzione, alla formazione e allo sviluppo delle competenze, all'occupazione, all'inclusione sociale e a un tenore di vita adeguato, e riconosce che la discriminazione intersezionale comporta ulteriori ostacoli; sottolinea che molte persone con disabilità non hanno nemmeno accesso all'assistenza sul territorio e all'assistenza personale necessarie, che consentirebbero loro di vivere in modo indipendente e di essere inclusi nella comunità, come sancito dall'articolo 19 dell'UNCRPD e ribadito nella strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;
4. riconosce l'importanza dell'assistenza sul territorio per le persone con disabilità intellettive, in particolare al fine di aiutare tali persone a godere del loro diritto a essere incluse e a vivere in modo indipendente; sottolinea la necessità di investimenti sufficienti in tali servizi;
5. sottolinea che, sebbene l'occupazione comporti molteplici benefici per le persone con disabilità, come un reddito più elevato, una migliore qualità della vita e una maggiore inclusione sociale, la partecipazione al mercato del lavoro aperto rimane una sfida importante e le persone con disabilità, in particolare quelle con esigenze di sostegno elevate, continuano pertanto a essere esposte a un rischio più elevato di povertà ed esclusione sociale; riconosce che le donne con disabilità si trovano ad affrontare sfide e ostacoli ulteriori per entrare nel mercato del lavoro e rimanervi;
6. rileva che la direttiva (UE) 2024/2841 concernente la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non garantisce il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità, ma riconosce soltanto che i titolari della carta o del contrassegno beneficiano degli stessi vantaggi dei titolari di carte nazionali per periodi non superiori a tre mesi, salvo in caso di partecipazione a un programma di mobilità dell'UE in un altro Stato membro; sottolinea inoltre che la direttiva non garantisce la portabilità delle prestazioni e dei servizi di sicurezza sociale per le persone con disabilità tra gli Stati membri, non assicurando così pienamente il diritto alla libera circolazione in condizioni di parità con le altre persone;

7. sottolinea che rimane necessario proseguire gli sforzi per colmare le lacune rimanenti in materia di libera circolazione delle persone con disabilità e di riconoscimento reciproco dei diritti delle persone con disabilità in tutta l'Unione, in particolare attraverso una più rapida valutazione della disabilità, l'assistenza e la tutela delle persone con disabilità in caso di spostamento da uno Stato membro all'altro; ricorda che la Commissione è tenuta a valutare tali lacune a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/2841 e la incoraggia a presentare quanto prima tale valutazione;
8. evidenzia che, per conseguire l'obiettivo dell'UE di ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, sarà necessario aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità, in particolare attraverso misure di sostegno intese a facilitare l'accesso all'impiego in un mercato del lavoro aperto, compreso il sostegno ai datori di lavoro e alle persone con disabilità, nonché attraverso la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro e degli apprendistati, unitamente all'attuazione di soluzioni ragionevoli sul luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione della sottorappresentanza sproporzionata delle persone con disabilità nel mercato del lavoro introducendo misure specifiche, tra cui incentivi e misure di sostegno adeguati per i datori di lavoro e le imprese che assumono persone con disabilità, nonché quote vincolanti per le persone con disabilità sul posto di lavoro nei settori pubblico e privato, tenendo conto della capacità delle microimprese e delle piccole imprese e in conformità del principio di sussidiarietà; sottolinea la necessità di promuovere l'occupazione delle persone con disabilità anche all'interno delle piccole e medie imprese (PMI) e attraverso il lavoro autonomo, tramite incentivi mirati e percorsi formativi adeguati alle esigenze delle persone con disabilità;
9. è profondamente preoccupato per le numerose evidenze che rivelano la persistente situazione di difficoltà in cui versano le persone con disabilità, che spesso non riescono a esercitare pienamente i loro diritti di cittadini dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che, malgrado i progressi compiuti a livello politico, le persone con disabilità siano trascurate sotto molti aspetti, continuino a essere escluse in vari ambiti della vita e siano spesso private di un accesso paritario alle libertà quotidiane e alla mobilità di cui godono gli altri cittadini dell'UE, come il diritto alla piena partecipazione politica, anche a causa delle disposizioni giuridiche discriminatorie degli Stati membri che tuttora impediscono loro di votare o di partecipare pienamente alla vita politica e limitano l'accessibilità dei processi elettorali, dell'istruzione e degli alloggi, fattori chiave dell'integrazione sociale e professionale; riconosce che la discriminazione intersezionale crea ulteriori ostacoli, violando i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'UNCRPD; sottolinea che una strategia aggiornata dell'UE per i diritti delle persone con disabilità deve affrontare tutti gli ostacoli cui esse si trovano a far fronte;
10. esprime preoccupazione per il maggiore rischio di discriminazioni e violenze multiple e intersezionali a cui sono esposti alcuni gruppi di persone con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri a occuparsi delle sfide, dei diritti e delle esigenze specifici di tali persone al fine di assicurare il rispetto dei loro diritti fondamentali e di garantire il loro accesso ai servizi di sostegno alle vittime, alle misure di protezione e ai meccanismi di denuncia delle violenze;
11. ritiene che alcuni settori strategici trattati dalla strategia non abbiano ricevuto sufficiente attenzione, quali la parità di accesso alla previdenza sociale, ai servizi sanitari e di assistenza, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi digitali e agli alloggi, nonché lo sviluppo

di nuove competenze e l'accesso a posti di lavoro di qualità; si rammarica dell'assenza di iniziative faro nel settore strategico della parità di accesso e della non discriminazione, nonché del fatto che la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità siano state le uniche proposte legislative presentate dalla Commissione nell'ambito della strategia; sottolinea che le politiche non dovrebbero concentrarsi esclusivamente sull'attivazione del mercato del lavoro; invita la Commissione a mettere a punto urgentemente nuove iniziative faro nei settori trascurati, quali gli alloggi accessibili, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la povertà lavorativa e i servizi digitali, nonché ad attuare misure incisive per combattere le forme multiple e intersezionali di discriminazione; invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento e l'attuazione corretti della legislazione dell'Unione vigente e futura che concerne i diritti delle persone con disabilità, nonché a garantire che gli Stati membri rispettino pienamente tali obblighi;

12. chiede che la Commissione effettui una valutazione intermedia globale della strategia, comprendente una relazione dettagliata delle iniziative faro attuate in ciascuno Stato membro e una revisione globale di tutte le normative, politiche e pratiche dell'Unione al fine di garantirne la compatibilità con l'UNCRPD, e che metta a punto meccanismi per assicurare che ogni nuova proposta legislativa o politica aderisca alla Convenzione, in linea con i suoi obblighi derivanti dall'UNCRPD; sottolinea che l'effettiva applicazione dei diritti delle persone con disabilità dipende dalla consultazione sistematica e significativa delle loro organizzazioni rappresentative in tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche a livello dell'UE e nazionale, e chiede il rafforzamento dei quadri che garantiscono tale partecipazione; sottolinea l'urgente necessità di raccogliere dati disaggregati per genere, età, tipo di disabilità e residenza rurale o urbana, al fine di valutare meglio i progressi e adattare le politiche alle esigenze specifiche dei diversi gruppi di persone con disabilità;
13. invita la Commissione a includere traguardi e indicatori chiari e misurabili nella strategia aggiornata al fine di rafforzare il monitoraggio della sua attuazione da parte degli Stati membri;

Richiesta di aggiornamento della strategia per i diritti delle persone con disabilità per il periodo successivo al 2024

14. sottolinea che, alla luce delle azioni e delle misure specifiche della strategia che giungono a scadenza nel 2024 e delle difficoltà persistenti incontrate dalle persone con disabilità, vi sono evidenti lacune per cui è necessario un ulteriore intervento dell'UE dopo il 2024; invita pertanto la Commissione, in stretta cooperazione con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, a presentare senza indugio una strategia aggiornata per i diritti delle persone con disabilità per il periodo 2025-2030, che comprenda iniziative faro nuove e ambiziose e azioni concrete in linea con le raccomandazioni della presente relazione e con le recenti osservazioni conclusive del comitato UNCRPD al fine di colmare le lacune restanti; invita la Commissione a porre maggiore enfasi sulla lotta contro la discriminazione e l'incitamento all'odio nei confronti delle persone con disabilità;
15. ritiene che la strategia per i diritti delle persone con disabilità per il periodo successivo al 2024 dovrebbe mirare a migliorare tutti i meccanismi partecipativi esistenti a livello dell'UE in materia di legislazione, politiche e programmazione, rendendoli pienamente rappresentativi delle persone con disabilità e accessibili alle stesse, garantendo che tutti

i partecipanti siano pienamente informati circa le consultazioni e le loro tempistiche, le loro modalità e i loro risultati;

16. invita la Commissione a includere misure concrete e vincolanti, compresi, se del caso, strumenti giuridici, nella strategia aggiornata per garantire una protezione uniforme dei diritti delle persone con disabilità in tutta l'Unione;
17. ritiene che la strategia sui diritti delle persone con disabilità per il periodo successivo al 2024 dovrebbe stabilire che tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'UE debbano garantire l'attuazione piena e coerente di tutte le raccomandazioni del Mediatore, al fine di enfatizzare il suo ruolo fondamentale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità;
18. invita la Commissione, nel quadro dell'attuazione della strategia, a includere i diritti delle persone con disabilità nel regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027, in particolar modo sostenendo la società civile, le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e i fornitori di servizi destinati alle persone con disabilità attraverso sovvenzioni a titolo del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV), garantendo solidi finanziamenti per la coesione e mantenendo nel contempo la condizione abilitante orizzontale e tematica relativa all'attuazione dell'UNCRPD, sostenuta da meccanismi efficaci per il monitoraggio e la valutazione della loro attuazione; invita la Commissione a studiare soluzioni quali linee di finanziamento dedicate specificamente mirate all'inclusione delle persone con disabilità, al fine di garantire che siano assegnate risorse sufficienti ai loro diritti e alla loro inclusione;
19. sottolinea che il prossimo FSE+ dovrebbe continuare a dare priorità alla vita indipendente e alla transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza sul territorio, nonché agevolare i regimi di sostegno a domicilio e di assistenza personale; chiede che l'FSE+ attui la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e, in particolare, agevoli l'attuazione del futuro quadro sui servizi sociali di eccellenza per le persone con disabilità, degli orientamenti dell'UE sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità nonché del pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità;
20. invita la Commissione a garantire che l'aggiornamento per il periodo successivo al 2024 della strategia per i diritti delle persone con disabilità sia elaborato in coordinamento con la prossima strategia dell'UE per la parità di genere, la strategia dell'UE contro la povertà, nonché il piano d'azione dell'UE contro il razzismo per il periodo successivo al 2025 e la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ per il periodo successivo al 2025; sottolinea la necessità che tali quadri integrino nelle politiche un approccio intersezionale, propongano ulteriori azioni e iniziative faro e affrontino specificamente la povertà e l'esclusione sociale vissute dalle donne e dalle ragazze con disabilità;
21. invita gli Stati membri ad attuare misure volte a compensare il maggior costo della vita cui devono far fronte le persone con disabilità e a contrastare il rischio di povertà lavorativa più elevato cui esse sono esposte; incoraggia vivamente, a tal fine, gli Stati membri a mantenere gli assegni d'invalidità a prescindere dalla situazione occupazionale, dallo stato civile o da eventuali eredità ricevute e a rivedere le strutture fiscali e i sostegni statali per garantire che le persone con disabilità non siano svantaggiate o disincentivate nell'accesso al mondo del lavoro;

22. invita la Commissione a garantire, nel quadro della strategia sui diritti delle persone con disabilità per il periodo successivo al 2024, un impegno a favore della piena trasparenza e del pieno accesso del pubblico ai documenti e alle informazioni riguardanti le procedure EU Pilot e le procedure di infrazione in corso e concluse, in modo da consentire la piena comprensione dell'azione delle istituzioni dell'UE e delle autorità degli Stati membri intesa a contrastare le violazioni del diritto dell'UE che compromettono i diritti delle persone con disabilità; rileva che tale trasparenza è vantaggiosa anche per il seguito dato alle petizioni aperte;
23. sottolinea che la strategia aggiornata per il periodo successivo al 2024 deve includere obiettivi misurabili, tempistiche chiare e finanziamenti specifici dell'UE per garantire un'attuazione efficace, anziché basarsi esclusivamente su misure volontarie nazionali;

Accessibilità

24. chiede che il centro europeo per l'accessibilità AccessibleEU sia rafforzato attraverso la creazione di un'apposita agenzia di regolamentazione permanente per sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle normative in materia di accessibilità nell'UE e promuovere un'Europa più accessibile; sottolinea la necessità di garantire la piena ed effettiva attuazione dell'attuale legislazione volta a promuovere la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla società, come l'atto europeo sull'accessibilità, attraverso un monitoraggio regolare;
25. chiede che vengano effettuate ricerche e sviluppate nuove tecnologie, compresi dispositivi medici, e strumenti di IA per garantire l'accessibilità, e che le persone con disabilità partecipino a tutte le fasi della progettazione, dello sviluppo e dell'attuazione di tali tecnologie, sulla base dei principi di co-creazione, al fine di attenuare qualsiasi rischio di discriminazione; ricorda che le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli sistemici nell'accesso ai servizi digitali essenziali, come l'amministrazione online, la telemedicina, i servizi bancari online, l'istruzione digitale e le piattaforme per i consumatori;
26. ricorda la necessità di una direttiva dell'UE disciplinante l'uso di algoritmi per la gestione, il monitoraggio e l'assunzione dei lavoratori che affronti i rischi di discriminazione derivanti dagli algoritmi di IA che i candidati e i dipendenti con disabilità devono spesso affrontare;
27. invita la Commissione a sostenere l'espansione di centri per le tecnologie assistive indipendenti e senza scopo di lucro in tutti gli Stati membri dell'UE, al fine di migliorare l'accesso, l'inclusione e l'indipendenza delle persone con disabilità, sviluppare le capacità dell'UE attraverso lo scambio di conoscenze, la condivisione di buone prassi, la formazione e il sostegno all'attuazione per sviluppare e mantenere tali centri, che dovrebbero fornire servizi personalizzati e imparziali;
28. invita la Commissione a elaborare una normativa per garantire un vero mercato unico delle tecnologie e dei dispositivi assistivi, garantendo la disponibilità e l'accessibilità economica per le persone con disabilità, affrontando la questione dei sistemi di certificazione nazionali che impediscono alle persone con disabilità di accedere alle tecnologie e ai dispositivi assistivi più adatti a loro e istituendo un meccanismo comune per la certificazione reciproca di tali tecnologie e dispositivi pertinenti in tutti gli Stati membri, nonché sostenendo la ricerca sulle soluzioni assistive innovative per far sì che le persone con disabilità beneficino delle tecnologie emergenti;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione complete e tempestive della direttiva sull'accessibilità del web²⁸ e dell'atto europeo sull'accessibilità; esorta gli Stati membri ad andare oltre i requisiti giuridici minimi, definendo norme e politiche nazionali ambiziose per l'accessibilità digitale; sottolinea che è altresì necessario garantire l'accesso offline ai servizi essenziali; ricorda alla Commissione di realizzare le ambizioni stabilite nel piano d'azione per l'accessibilità del web e invita le istituzioni dell'UE ad aggiornare le politiche di comunicazione e le piattaforme per il coinvolgimento dei cittadini al fine di garantire l'applicazione delle norme in materia di accessibilità del web per tutte le persone con disabilità, comprese le persone sorde, su tutti i siti web e tutte le piattaforme online delle istituzioni dell'UE; chiede un piano d'azione per l'accessibilità del web per il periodo successivo al 2025;
30. esorta gli Stati membri a garantire l'accessibilità della comunicazione in ambito sanitario per le persone sorde, ipoudenti e sordocieche, anche fornendo un servizio di interpretazione in lingua dei segni, sottotitolazione in tempo reale e tecnologie di sostegno in tutte le strutture sanitarie pubbliche, in linea con l'articolo 25 dell'UNCRPD e la legislazione nazionale;
31. sottolinea che le persone con disabilità, in particolare gli anziani con disabilità, devono far fronte a una maggiore esclusione finanziaria a causa dell'inaccessibilità delle infrastrutture e dei servizi bancari; chiede pertanto un'azione volta a contrastare la stigmatizzazione, promuovere la progettazione di servizi inclusiva, fornire educazione finanziaria e garantire la disponibilità di servizi bancari in presenza accessibili senza costi aggiuntivi; sottolinea che le persone con disabilità, in particolare gli anziani con disabilità, sono esposte a un rischio più elevato di essere vittime di truffe online; insiste pertanto sull'importanza di rafforzare l'alfabetizzazione tecnologica accessibile per migliorarne la tutela;
32. chiede la piena attuazione e il rafforzamento dell'atto europeo sull'accessibilità, compresa l'estensione del suo ambito di applicazione a tutti i beni e servizi pertinenti nel mercato unico, garantendo la parità di accesso per tutti i consumatori, nonché orientamenti chiari dell'UE in materia di progettazione universale e modalità di accesso inclusive nei servizi; evidenzia l'importanza di garantire che la digitalizzazione, anche nei servizi bancari e pubblici, non riduca l'accessibilità per le persone con disabilità; sottolinea che le persone con disabilità, in particolare gli anziani con disabilità, devono far fronte a una maggiore esclusione finanziaria a causa dell'inaccessibilità delle infrastrutture e dei servizi bancari, nonché a un rischio più elevato di essere vittime di truffe online; chiede pertanto un'azione volta a contrastare la stigmatizzazione, promuovere la progettazione di servizi inclusiva, fornire educazione finanziaria, garantire la disponibilità di servizi bancari in presenza accessibili e gratuiti, nonché rafforzare l'alfabetizzazione tecnologica accessibile per migliorarne la tutela;
33. sottolinea, sulla base delle petizioni presentate al Parlamento su questioni attinenti alla disabilità, la necessità di migliorare e far rispettare le norme di accessibilità nell'ambiente edificato; sottolinea la necessità di rispettare la norma EN 17210:2021 "Accessibilità e fruibilità dell'ambiente edificato – Requisiti funzionali", elaborata dal CEN-CLC/JTC 11, la quale stabilisce requisiti funzionali minimi comuni basati sui principi della progettazione per tutti/universale; deplora il prolungato processo di

²⁸ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj>).

normazione, osservando che tale norma fondamentale per le infrastrutture edificate accessibili è stata adottata solo nel 2021;

34. riconosce l'importanza di un'individuazione precoce e di un'assistenza prenatale e postnatale coordinata, inclusa l'assistenza medica e sociale, ed evidenzia la necessità di rafforzare il programma "UE per la salute", di cui l'accesso alla diagnosi rappresenta una componente fondamentale; invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare e armonizzare i programmi di screening neonatale per garantire l'individuazione precoce e un intervento tempestivo in caso di malattie e condizioni cliniche rare in grado di provocare disabilità permanenti; invita la Commissione a raccogliere e pubblicare dati integrati e disaggregati sulle famiglie con figli disabili a carico, tra cui variabili quali la composizione della famiglia, il reddito pro capite, il grado di disabilità ufficialmente riconosciuta e la spesa legata alla dipendenza sostenuta con risorse pubbliche, per poter predisporre misure di sostegno più mirate; invita inoltre la Commissione a promuovere quadri nazionali che garantiscano l'accesso libero e tempestivo alle terapie essenziali per i bambini e i giovani adulti con disabilità, tra cui la logopedia, la fisioterapia, la terapia per la salute mentale e la terapia occupazionale;
35. riconosce la mancanza di requisiti giuridici per un'etichettatura accessibile dei prodotti e dei beni venduti nel mercato unico e sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni sui prodotti necessarie per permettergli di prendere decisioni di acquisto informate; chiede uno studio esauriente delle possibilità di tale etichettatura accessibile, riconoscendo nel contempo che a diversi tipi di disabilità sono connesse diverse esigenze;
36. invita la Commissione a provvedere affinché gli Stati membri rendano accessibili le loro comunicazioni di emergenza, in particolare la risposta alle chiamate al numero unico di emergenza europeo 112, sia attraverso il testo in tempo reale che la conversazione globale, nell'ambito dei loro obblighi ai sensi del codice europeo delle comunicazioni elettroniche²⁹, del regolamento delegato (UE) 2023/444³⁰ e dell'atto europeo sull'accessibilità;
37. sottolinea la necessità di applicare pienamente i criteri di accessibilità già sanciti dalla legislazione dell'UE e di rivedere la legislazione vigente dell'UE in materia di accessibilità delle infrastrutture di trasporto e dei veicoli, quali treni, autobus, aerei e imbarcazioni; sottolinea l'importanza di garantire che la revisione del regolamento (CE) n. 1107/2006³¹ rafforzi i diritti dei passeggeri e introduca disposizioni applicabili per prevenire la discriminazione e la cattiva gestione in materia di attrezzature per la mobilità; insiste sul fatto che il futuro regolamento su un servizio unico digitale di

²⁹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>).

³⁰ Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione, del 16 dicembre 2022, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo "112" (GU L 65 del 2.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/444/oj).

³¹ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1107/oj>).

prenotazione e biglietteria deve rispettare appieno le norme dell'UE in materia di accessibilità, garantire i diritti dei passeggeri delle persone con disabilità e offrire alle persone con disabilità un'esperienza di viaggio pienamente sicura, dignitosa e autonoma in tutti gli Stati membri, garantendo così la libertà di circolazione;

38. invita tutte le istituzioni dell'UE, compresi la Commissione, il Parlamento, il Consiglio e le agenzie dell'UE, a rendere le loro informazioni e le loro interazioni ufficiali pienamente accessibili a tutte le persone con disabilità, anche attraverso la lingua internazionale dei segni unitamente a soluzioni quali la conversione automatica della voce in testo scritto;
39. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché tutte le informazioni relative ai servizi pubblici, alla sanità, all'istruzione, all'occupazione e ai programmi finanziati dall'UE siano rese pienamente accessibili a tutte le persone con disabilità;
40. chiede l'istituzione di sanzioni e penalità chiare per le autorità pubbliche e gli attori privati che non rispettano gli obblighi in materia di accessibilità dell'UE, al fine di garantire che i diritti siano effettivamente rispettati;
41. sottolinea la necessità di trovare un accordo ambizioso sul regolamento (CE) n. 261/2004³² relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo; osserva inoltre che le organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), stanno lavorando a orientamenti globali in materia di accessibilità per il settore dell'aviazione; invita la Commissione, nel suo ruolo di osservatore ad hoc presso l'ICAO, in coordinamento con gli Stati membri, a dare attivamente e coerentemente priorità alla questione dei diritti delle persone con disabilità e alla necessità di un'accessibilità universale, al fine di stabilire norme minime vincolanti;
42. esorta la Commissione a rivedere il regolamento (UE) n. 1300/2014³³ sull'accessibilità delle infrastrutture ferroviarie per le persone con disabilità al fine di affrontare prevenire le sfide e la discriminazione persistenti che tali persone si trovano ad affrontare quando viaggiano all'interno dell'UE;
43. sottolinea che la rapida attuazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio dovrebbe essere accompagnata da un miglioramento dell'accessibilità delle infrastrutture di trasporto e dei trasporti pubblici; sottolinea, in particolare, l'importanza di garantire che le strutture relative ai trasporti, comprese le stazioni di servizio e le aree di sosta lungo le autostrade, siano dotate di servizi accessibili per le persone con disabilità, comprese le persone con esigenze di sostegno elevate; invita la Commissione a rivedere e armonizzare le norme in materia di accessibilità per i trasporti pubblici, compresa la mobilità rurale e transfrontaliera, e a

³² Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/261/oj>).

³³ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj>).

garantire la piena partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione di tali sistemi;

44. sottolinea che la segregazione nell'accesso all'istruzione ordinaria per i minori con disabilità rimane una sfida in tutta l'UE; invita gli Stati membri a garantire l'accessibilità dell'istruzione per i minori con disabilità, sia in termini di infrastrutture fisiche che di risorse educative, al fine di garantire pari opportunità a tutti gli alunni; evidenzia il potenziale delle tecnologie assistive a prezzi contenuti e dell'intelligenza artificiale per migliorare i metodi di insegnamento inclusivi per gli alunni con disabilità, fornendo un sostegno educativo su misura, strumenti di apprendimento adattivi e una migliore comunicazione; incoraggia gli Stati membri a investire nello sviluppo e nella diffusione di tali tecnologie, garantendo nel contempo che gli insegnanti siano adeguatamente formati per integrarli nelle loro pratiche didattiche; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad assicurare solide garanzie contro la diagnosi errata secondo cui i minori rom avrebbero disabilità mentali o bisogni educativi speciali, e a prevenire l'uso improprio di tali diagnosi come strumento di segregazione scolastica; sottolinea l'importanza di pratiche di valutazione non discriminatorie, nonché di politiche educative inclusive che difendano i diritti e la dignità di tutti i minori; sottolinea la necessità di migliorare l'accessibilità degli ambienti edificati, comprese le infrastrutture educative;
45. invita la Commissione a riconoscere le disabilità invisibili che determinano limitazioni sostanziali e a lungo termine; chiede la pubblicazione di un pacchetto di strumenti sulle disabilità invisibili, in linea con l'impegno della strategia a favore dell'accessibilità, della salute inclusiva, dell'occupazione e della partecipazione alla società;
46. sottolinea l'importanza di una pianificazione inclusiva per i percorsi, il trattamento e l'assistenza integrata a lungo termine dei pazienti, in particolare per le persone con malattie croniche come l'emicrania, il diabete, i problemi di salute mentale, le malattie cardiovascolari, reumatiche, muscoloscheletriche, renali e respiratorie e il cancro; invita la Commissione a intraprendere ulteriori ricerche per quantificare l'impatto delle disabilità e delle malattie croniche sulla produttività e sulla competitività europee, nonché a riconoscere ufficialmente le malattie croniche e i problemi di salute a lungo termine come forme di disabilità ai sensi della legislazione dell'UE in materia di non discriminazione quando persistono limitazioni funzionali; ricorda che i contratti collettivi sono strumenti essenziali per mantenere i lavoratori con malattie croniche; chiede adeguamenti sul luogo di lavoro per le persone che lavorano con malattie croniche o incurabili, nonché un sostegno adeguato per le persone che si trovano in difficoltà finanziarie a causa di tali malattie o del trattamento delle stesse;
47. invita la Commissione a elaborare orientamenti e un programma di sostegno specifico che preveda raccomandazioni, migliori pratiche e strumenti per assistere gli Stati membri nel far leva sulle procedure di appalto pubblico e sugli aiuti di Stato al fine di migliorare i risultati del mercato del lavoro per le persone con disabilità; sottolinea che ciò dovrebbe includere il sostegno alla transizione dal lavoro protetto all'occupazione regolare, nonché la promozione di buone condizioni di lavoro e la tutela dei diritti del lavoro per i lavoratori nei laboratori protetti; evidenzia inoltre che i requisiti di accessibilità dovrebbero essere integrati negli strumenti di finanziamento e nelle pratiche di appalto dell'UE pertinenti;

Godimento dei diritti dell'UE

48. accoglie con favore la guida della Commissione di buone pratiche elettorali negli Stati membri per la partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale, pubblicata nel 2023 in vista delle elezioni europee del 2024; chiede alla Commissione di valutare i risultati delle elezioni europee del 2024 e di adottare le iniziative legislative necessarie per garantire i pari diritti di voto e di eleggibilità delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a eliminare tutte le disposizioni giuridiche discriminatorie e gli ostacoli pratici che continuano a impedire alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto di voto e di partecipare pienamente alla vita politica, con conseguente sottorappresentanza delle persone con disabilità in ambito politico;
49. accoglie con favore la decisione della Commissione di non ritirare la direttiva orizzontale sulla parità di trattamento dal suo programma di lavoro per il 2025 in modo da colmare le lacune rimanenti; invita la Commissione a basarsi sulla posizione del Parlamento e a continuare a impegnarsi per realizzare l'Unione dell'uguaglianza e sbloccare tale fascicolo; esorta gli Stati membri a raggiungere quanto prima un accordo di compromesso; ribadisce il proprio sostegno alle proposte di norme antidiscriminazione per tutelare il diritto all'uguaglianza delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita;
50. invita la Commissione a proporre azioni specifiche per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a passare da un processo decisionale con tutore a un processo decisionale supportato per l'esercizio della capacità giuridica, nonché a sostenere la formazione in materia di processo decisionale supportato rivolta alle persone con disabilità, ai funzionari pubblici, alle famiglie, ai prestatori di servizi e ai portatori di interessi pertinenti;
51. chiede che le discussioni in Aula in seno al Parlamento siano rese disponibili nella lingua internazionale dei segni al fine di aumentare la partecipazione delle persone con disabilità ai processi democratici dell'UE, unitamente a soluzioni quali software di conversione automatica della voce in testo scritto;
52. chiede che il FSE+ promuova l'attuazione efficace della strategia europea per l'assistenza in tutti gli Stati membri investendo in servizi e infrastrutture di assistenza domiciliari e locali di qualità, in servizi di assistenza e supporto a lungo termine per le persone con disabilità, nonché in un'educazione e cura della prima infanzia di qualità, attraverso sistemi di assistenza pubblici locali, incentrati sul minore e sulla persona, di elevata qualità, a prezzi contenuti e accessibili che promuovano l'autonomia delle persone che hanno bisogno di assistenza nonché la loro dignità e quella dei prestatori di assistenza; chiede ulteriori investimenti a sostegno dei prestatori di assistenza, sia formale sia informale, garantendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori del settore dell'assistenza, comprese retribuzioni adeguate, attraverso un patto per l'assistenza; invita gli Stati membri a utilizzare appieno i fondi del FSE+ al fine di rafforzare e portare a termine il processo di deistituzionalizzazione in modo da garantire che ognuno possa vivere in una famiglia o in una comunità;
53. esorta la Commissione a garantire che meccanismi di reclamo e ricorso accessibili, tempestivi ed efficaci siano messi a disposizione delle persone con disabilità e ad esse accessibili in caso di discriminazione sul lavoro o licenziamento illegittimo; sottolinea la necessità di un patrocinio a spese dello Stato e di adeguamenti procedurali presso i tribunali e le autorità nazionali;

Qualità della vita dignitosa e vita indipendente

54. riconosce che le persone con disabilità incontrano ostacoli nell'accesso all'istruzione e all'occupazione; chiede che l'Unione delle competenze e i fondi di coesione consentano maggiori investimenti nell'istruzione inclusiva, negli adeguamenti e nell'accessibilità della formazione digitale e professionale, e che forniscano sostegno per la transizione verso l'occupazione attraverso una formazione adeguata e soluzioni ragionevoli sul luogo di lavoro, comprese condizioni di lavoro flessibili e programmi di ritorno al lavoro; sottolinea la necessità di adoperarsi attivamente per una transizione dai laboratori protetti all'occupazione nel mercato aperto; chiede la promozione di ambienti di apprendimento inclusivi, accessibili e non discriminatori a tutti i livelli di istruzione, apprendimento permanente e competenze, conformemente all'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ritiene che i lavoratori dei laboratori protetti dovrebbero ricevere almeno salari adeguati e salari specificati nei contratti collettivi applicabili al settore; insiste sul fatto che tali strutture siano adeguatamente attrezzate per fornire consulenza e formazione professionale ai loro lavoratori;
55. invita la Commissione a garantire che tutte le iniziative faro e le azioni nell'ambito dell'Unione delle competenze siano inclusive per le persone con disabilità e presentino una forte dimensione di disabilità e parità di genere;
56. insiste sull'importanza di rafforzare la partecipazione dei giovani con disabilità a programmi di mobilità quali Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà, DiscoverEU, le alleanze delle università europee e, in generale, allo studio all'estero;
57. sottolinea che i nuovi sistemi di apprendimento a distanza e di e-learning dovrebbero essere progettati in modo accessibile e non sostituire l'istruzione in presenza, e che i minori dovrebbero ricevere il sostegno necessario e trasporti accessibili per frequentare la scuola, in linea con l'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; invita la Commissione a rafforzare l'offerta di un'istruzione inclusiva elaborando orientamenti dell'UE per sostenere gli Stati membri nella definizione di quadri politici e legislativi coerenti, abbandonando i sistemi di istruzione segregati e garantendo adattamenti ragionevoli, formazione, sostegno agli insegnanti e modifiche dei programmi di studio per garantire un'istruzione inclusiva dall'educazione e cura della prima infanzia fino all'istruzione superiore;
58. ricorda la disposizione dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio relativa a soluzioni ragionevoli per i lavoratori disabili; riconosce il lavoro delle parti sociali nell'impegnarsi nella contrattazione collettiva e nel dialogo sociale per negoziare e attuare misure per soluzioni ragionevoli sul luogo di lavoro per le persone disabili; invita la Commissione a rafforzare la dimensione relativa alla famiglia e ai prestatori di assistenza informale nell'ambito della strategia europea sulla disabilità post-2024 attraverso una nuova iniziativa faro che preveda azioni finanziate dall'UE volte a facilitare l'accesso dei prestatori di assistenza informale e dei familiari con disabilità ai servizi di sostegno a domicilio e nella comunità, agli alloggi non segregati, all'assistenza di sollievo, alla formazione e all'orientamento;
59. riconosce che i diritti relativi alla disabilità sono sistemi di sostegno fondamentali che coprono i costi aggiuntivi associati alla disabilità; invita gli Stati membri a garantire la continuità e la compatibilità di tali diritti con i salari e a garantire che la somma forfettaria delle prestazioni sociali specifiche per la disabilità sia di valore pari almeno al salario minimo previsto nello Stato membro pertinente, al fine di mantenere una qualità di vita dignitosa;

60. riconosce l'importanza del principio di precauzione, sancito dall'*acquis* dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che impone ai datori di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e di attuare misure preventive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro; invita i datori di lavoro a rispettare i loro obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, come stabilito nell'*acquis* legislativo europeo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche consultandosi con i sindacati e aderendo alla gerarchia delle misure preventive; riconosce che la contrattazione collettiva e il dialogo sociale restano indispensabili per integrare tali sforzi preventivi; ricorda che i contratti collettivi sono strumenti essenziali per mantenere i lavoratori con disabilità e affetti da malattie croniche e prevenire i rischi per la salute sul lavoro; sottolinea che la disabilità causata da infortuni sul lavoro dovrebbe essere inclusa in questa strategia aggiornata, in linea con il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con una disposizione speciale per la creazione di un fondo di assicurazione contro i rischi professionali negli Stati membri; nota che tale fondo dovrebbe coprire, tra l'altro, il ricovero ospedaliero, i farmaci, la riabilitazione, gli strumenti di aiuto alla disabilità, i diritti relativi alla disabilità e il risarcimento degli infortuni sul lavoro;
61. invita la Commissione a istituire una garanzia per l'occupazione e le competenze delle persone con disabilità finanziata dall'UE, senza restrizioni di età, ispirata a iniziative di successo come la garanzia per i giovani, volta ad aumentare la partecipazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto, a facilitare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'istruzione continua, e a garantire che tutti i programmi siano pienamente accessibili e concepiti per sostenere la transizione dal lavoro protetto all'occupazione regolare, anche garantendo il diritto delle persone con disabilità a misure di accomodamento ragionevole, ove opportuno;
62. ritiene che tale garanzia dovrebbe essere sviluppata in stretta consultazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, al fine di garantire un'inclusione efficace e prevenire qualsiasi forma di discriminazione o esclusione; ritiene che, affinché tale iniziativa abbia successo, sia necessario adottare un approccio olistico che comprenda la mappatura dei beneficiari e dei servizi disponibili, misure di sensibilizzazione, un sostegno personalizzato verso l'occupazione, nonché una forte cooperazione con incentivi per i datori di lavoro del settore pubblico e privato;
63. sottolinea che le persone con autismo e altri disturbi del neurosviluppo affrontano uno dei più alti tassi di disoccupazione in Europa, che si attesta al 90 %; chiede che siano messi a disposizione programmi per l'occupazione specifici per l'autismo al fine di garantire programmi di azioni positive nell'ambito delle assunzioni e offrire opportunità di lavoro concrete;
64. invita la Commissione a garantire che le persone con disabilità abbiano pari accesso a tirocini e apprendistati retribuiti e di qualità e a proporre un piano per sviluppare le competenze delle persone con disabilità attraverso tirocini, attività di sensibilizzazione mirate, programmi di tutoraggio e processi di candidatura accessibili, nonché soluzioni ragionevoli, compresi adeguamenti agli ambienti di lavoro fisici e digitali, orari di formazione flessibili e sostegno personalizzato, in particolare per coloro che raramente beneficiano di programmi di tirocinio positivi, come le persone con disabilità intellettive; sottolinea che nessuno dovrebbe essere escluso a causa delle barriere all'accessibilità o penalizzato dalla perdita degli assegni di invalidità o del sostegno essenziale; sottolinea che i tirocini inclusivi devono essere parte dei percorsi di transizione verso un'occupazione di qualità;

65. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per armonizzare e accelerare il riconoscimento dei gravi disturbi neurologici e dei casi neurodivergenti gravi in cui rientra un'ampia gamma di patologie che colpiscono il cervello, i nervi e il midollo spinale, come l'autismo e altri disturbi dello spettro, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), la demenza e il dolore cronico, garantendo la fruizione dei meccanismi di protezione sociale, delle tecnologie assistive, dell'assistenza personale e delle cure palliative, se del caso e senza ritardi amministrativi; esorta gli Stati membri a provvedere affinché le persone con disabilità intellettive permanenti, come la sindrome di Down, continuino a vedere riconosciuta la propria condizione di disabilità e i relativi diritti al raggiungimento dell'età adulta, evitando inutili rivalutazioni che comportano esclusione e danni emotivi; chiede di sostenere lo sviluppo di norme di accessibilità a livello dell'UE che tengano conto dell'emicrania, tra cui illuminazione regolabile, zone silenziose, strumenti di filtraggio dello schermo e opzioni di partecipazione a distanza;
66. sottolinea la necessità di promuovere attività di inclusione, diversità e uguaglianza, quali orientamenti e formazione per i datori di lavoro e i colleghi, al fine di sostenere le persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto e di eliminare gradualmente i collocamenti in laboratori protetti;
67. invita la Commissione a sviluppare una garanzia europea per l'occupazione e le competenze delle persone con disabilità, sulla base degli orientamenti e delle raccomandazioni del pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità; chiede inoltre che siano garantite buone condizioni di lavoro e i diritti del lavoro per i lavoratori nei laboratori protetti e che sia sostenuta la transizione dal lavoro protetto all'occupazione regolare;
68. insiste, nel contesto della revisione del 2025 del pilastro europeo dei diritti sociali e del relativo piano d'azione, nonché dell'aggiornamento del pacchetto sull'occupazione delle persone con disabilità, che siano riconosciuti in modo esplicito tutti i modelli occupazionali delle persone con disabilità, includendo le persone con malattie croniche o disabilità post-trattamento, nel rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantendo condizioni di lavoro eque e accessibili per le persone con disabilità;
69. chiede l'elaborazione di orientamenti dell'UE per ambienti di lavoro inclusivi, compresa una formazione obbligatoria per i datori di lavoro in materia di inclusione della disabilità, salute mentale, accomodamento ragionevole e protocolli antimolestie; sostiene l'introduzione di audit sull'accessibilità dei luoghi di lavoro e di obiettivi in materia di occupazione delle persone con disabilità all'interno delle istituzioni pubbliche;
70. riconosce il ruolo fondamentale dell'economia sociale nel promuovere l'inclusione e la coesione sociali, nell'affrontare le sfide attuali e nel ridurre le disuguaglianze a tutte le età, generando opportunità di occupazione di qualità per i gruppi sottorappresentati nel mercato del lavoro, come le persone con disabilità;
71. ricorda il ruolo essenziale del FSE+ nel sostenere le azioni a favore delle persone con disabilità e insiste sul fatto che il FSE+ debba continuare a essere il principale strumento di coesione sociale e di inclusione sociale; osserva, tuttavia, che nell'ambito del FSE+ non vi sono stanziamenti speciali per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e chiede che tale disposizione sia presente nel prossimo quadro

finanziario pluriennale; sottolinea che gli Stati membri devono utilizzare tale fondo in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; sottolinea che il FSE+ è uno strumento fondamentale per sostenere la deistituzionalizzazione negli Stati membri; osserva che l'utilizzo dei finanziamenti del FSE+ da parte delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i fornitori di servizi per le persone con disabilità dovrebbe essere promosso attraverso lo sviluppo di capacità;

72. riconosce le sfide di accessibilità cui si trovano confrontate le persone con disabilità e le loro famiglie, in particolare nelle regioni rurali e remote, e chiede pertanto un migliore coordinamento tra il FSE+ e il Fondo europeo di sviluppo regionale al fine di migliorare l'accesso delle persone con disabilità ai servizi sanitari e all'assistenza a lungo termine nelle regioni meno servite, soprattutto le zone rurali e remote; sollecita un impiego più efficiente del FSE+ per sostenere gli investimenti nei servizi di assistenza a lungo termine a favore delle persone con disabilità, erogare formazione ai prestatori di assistenza e far avanzare l'attuazione della strategia europea per l'assistenza;
73. ritiene che nell'UE l'accesso ad alloggi di qualità accessibili e a prezzi contenuti rappresenti una sfida, in particolare per le persone con disabilità, affinché possano vivere in modo indipendente e sentirsi incluse nella società; chiede pertanto un sostegno agli alloggi, in linea con il principio di sussidiarietà, anche attraverso il sostegno esistente alla ristrutturazione, e l'istituzione di un fondo nel quadro della politica di coesione dell'UE per sostenere alloggi sociali accessibili e inclusivi per le persone con disabilità, compreso l'adeguamento degli alloggi per le persone in riabilitazione o soggette a trattamenti intensivi e la promozione dello sviluppo di alloggi ben attrezzati per le persone con disabilità o gli anziani nel contesto del piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili; sottolinea che la mancanza di opzioni abitative accessibili e inclusive, unitamente alla carenza di servizi di prossimità, compromette il diritto a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità, come sancito dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e può portare ad alloggi inadeguati o alla mancanza di sostegno; sottolinea il ruolo delle tecnologie assistive e delle soluzioni tecnologiche innovative accessibili a sostegno della vita indipendente;
74. sottolinea la necessità di sviluppare una strategia olistica dell'UE sulla transizione dalla vita in istituto alla vita indipendente e ai servizi di prossimità, che sia associata agli orientamenti sulla vita indipendente e al prossimo quadro per i servizi sociali di eccellenza; osserva che tale strategia dovrebbe sostenere gli Stati membri in tale transizione, partendo da misure preventive quali il sostegno alle famiglie, l'affidamento familiare e gli interventi per la prima infanzia, e dovrebbe altresì affrontare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori di sostegno per offrire un'assistenza più personalizzata in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; sottolinea che la strategia dovrebbe includere anche meccanismi di monitoraggio, lo sviluppo di servizi di prossimità e di sostegno, la raccolta di dati sul numero di persone che vivono in istituti e sul numero di istituti, nonché opportunità di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche per sensibilizzare gli Stati membri e le parti interessate;
75. esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare indicatori armonizzati e strumenti di monitoraggio per tenere traccia dei progressi in materia di accessibilità, anche economica, e adeguatezza degli alloggi per le persone con disabilità, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità; chiede relazioni pubbliche periodiche e la raccolta di dati disaggregati, anche attraverso le statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita e i meccanismi di audit urbano;

76. ricorda l'obiettivo dell'Unione di passare dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità o familiare; invita la Commissione a presentare un piano d'azione dell'UE sulla deistituzionalizzazione delle persone con disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rafforzando il settore della fornitura di servizi alle persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, sostenendo le famiglie delle persone con disabilità e includendo tra i risultati tangibili i quadri strategici nazionali per la deistituzionalizzazione; sottolinea che la chiusura di un'istituzione dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo di servizi comunitari;
77. sottolinea la necessità di adottare un approccio allo sviluppo urbano e rurale che tenga conto della disabilità, con particolare attenzione a modalità di vita indipendenti e a spazi pubblici inclusivi; chiede una maggiore integrazione delle considerazioni in materia di disabilità nella politica di coesione dell'UE, nell'ondata di ristrutturazioni e nelle strategie nazionali in materia di edilizia abitativa;
78. riconosce l'importanza fondamentale di integrare le considerazioni relative alla salute mentale in tutti i settori strategici; prende atto del fatto che le persone con disabilità subiscono tassi di sofferenza psicologica considerevolmente più elevati rispetto alle persone senza disabilità; invita la Commissione a tenere sistematicamente conto di tale situazione nella prossima strategia dell'UE per le persone con disabilità e di integrare il sostegno per la salute mentale in tutte le politiche e i programmi pertinenti;
79. invita la Commissione a pubblicare orientamenti dell'UE intesi a promuovere lo sviluppo di servizi di intervento per la prima infanzia incentrati sulla famiglia e di alta qualità, fondamentali per evitare la segregazione e promuovere l'inclusione per la prossima generazione;
80. sottolinea che le persone con disabilità devono essere in grado di partecipare pienamente alla vita culturale non solo come pubblico, ma anche come creatori e come artisti sia amatoriali che professionisti; esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e a promuovere pienamente i contributi creativi degli artisti con disabilità nella progettazione e nell'attuazione dei pertinenti programmi di finanziamento dell'UE; sostiene un maggiore accesso ai servizi e ai contenuti audiovisivi in tutta l'Unione europea attraverso un approccio più armonizzato e ambizioso nei confronti dell'attuazione delle disposizioni in materia di accessibilità della direttiva sui servizi di media audiovisivi³⁴;
81. invita la Commissione a effettuare ricerche approfondite, a monitorare e a valutare l'impatto degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme digitali di grandi dimensioni sulle persone con disabilità e a garantire l'effettiva attuazione delle pertinenti disposizioni del

³⁴ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj>).

regolamento sui servizi digitali³⁵ per contrastare i contenuti algoritmici autodistruttivi e che creano dipendenza, in particolare laddove colpiscono in modo sproporzionato le persone con disabilità; sottolinea l'importanza di includere misure mirate per le persone con disabilità nelle future iniziative legislative nella legislatura in corso, come il prossimo piano d'azione contro il bullismo online e l'atto legislativo sull'equità digitale; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'alfabetizzazione digitale e a promuovere la consapevolezza critica online tra le persone con disabilità;

82. insiste sul fatto che i nuovi orientamenti della Commissione sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità nel contesto dei finanziamenti dell'UE devono essere menzionati nei regolamenti di finanziamento per il prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare il FSE+, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il regolamento recante disposizioni comuni;
83. mette in guardia dal replicarsi delle prassi degli istituti in contesti di prossimità o la sostituzione di contesti degli istituti di grandi dimensioni con contesti più piccoli in cui non sono soddisfatte le condizioni per una vita indipendente e l'inclusione nella comunità; sottolinea, a tale proposito, l'importanza della flessibilità, della scelta, della partecipazione e dell'inclusione delle persone con disabilità quali criteri di definizione dei servizi di qualità; raccomanda agli Stati membri di stabilire norme di qualità nazionali chiare per i servizi di assistenza e sostegno, con un solido sistema di ispezione e meccanismi di valutazione basati sui risultati;
84. riconosce i notevoli benefici fisici, mentali e sociali dello sport per le persone con disabilità e ne chiede l'inclusione nelle attività sportive a tutti i livelli, da quello amatoriale fino a quello più elevato, nella massima misura possibile; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo e l'accessibilità di sport adattati, sostenendo infrastrutture sportive inclusive, la formazione di personale specializzato e la partecipazione delle persone con disabilità;
85. accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità nel contesto dei finanziamenti dell'UE; invita la Commissione ad avviare un metodo di coordinamento aperto sulla deistituzionalizzazione, al fine di progredire verso lo sviluppo di approcci comuni per conseguire gli obiettivi delineati negli orientamenti e valutare le misure nazionali adottate a seguito delle conclusioni del Consiglio dal titolo "Migliorare il sostegno e l'assistenza di prossimità per una vita indipendente";
86. invita la Commissione a proporre orientamenti a livello dell'UE per sostenere gli Stati membri nell'introduzione di norme di alta qualità per i contesti di assistenza, in linea con i principi di dignità, sicurezza e rispetto dei diritti umani, che riguardino non solo l'adeguatezza e l'accessibilità delle strutture fisiche, ma garantiscano anche personale adeguato e ben formato, condizioni di lavoro sicure e prassi di assistenza incentrate sulla persona;
87. invita la Commissione a formulare una raccomandazione affinché tutti gli Stati membri allineino le loro normative nazionali alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

³⁵ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

delle persone con disabilità; invita l'UE e gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare il protocollo opzionale di tale convenzione al fine di consentire un meccanismo di reclamo individuale e un migliore monitoraggio dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

88. sottolinea che i minori con disabilità sono uno dei gruppi destinatari della garanzia europea per l'infanzia; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per attuare tale strumento; sottolinea che gli obiettivi della garanzia per l'infanzia non possono essere conseguiti senza un bilancio specifico ambizioso a livello sia dell'UE sia nazionale e ribadisce, in tale contesto, la sua richiesta di assegnare un bilancio specifico considerevole alla garanzia europea per l'infanzia; invita inoltre la Commissione a fornire un bilancio ambizioso per la garanzia per l'infanzia nel prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di rispondere alle crescenti sfide connesse alla povertà infantile e all'esclusione sociale, in particolare per i minori con disabilità;
89. ricorda che la raccomandazione del Consiglio del dicembre 2022 in materia di educazione e cura della prima infanzia³⁶ raccomanda agli Stati membri di introdurre misure mirate volte ad aumentare la partecipazione all'educazione e cura della prima infanzia dei minori con disabilità e di sostenere i programmi di formazione per il personale nell'ambito dell'educazione e cura della prima infanzia, al fine di garantire la fornitura di servizi di alta qualità per i minori con disabilità; deplora che le misure messe in atto dagli Stati membri non abbiano ancora portato a colmare il divario di partecipazione all'educazione e cura della prima infanzia tra i minori con disabilità e la popolazione di minori nel suo complesso; ritiene che l'accessibilità di un'educazione e cura della prima infanzia di alta qualità per i minori con disabilità sia necessaria per il loro sviluppo generale e per consentire ai loro genitori di rientrare nel mercato del lavoro;

Parità di accesso e non discriminazione

90. riconosce le sfide cui devono far fronte le donne e le ragazze con disabilità e osserva che le donne con disabilità sono soggette a tassi più elevati di violenza di genere, di violenza online e di violenza domestica, compresi casi di sterilizzazione forzata, aborto forzato e coercizione fisica; invita tutti gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
91. invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla prevenzione della violenza di genere contro le donne con disabilità, sia offline che online, nella legislazione e nelle strategie future, anche per quanto concerne la sterilizzazione forzata; invita a tale riguardo la Commissione a riconoscere come reato la sterilizzazione forzata delle persone con disabilità, senza eccezioni basate sulla disabilità o sulla capacità giuridica, e a garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria per la salute sessuale e riproduttiva, alla giustizia e al risarcimento per le vittime;
92. sottolinea la necessità di garantire il pieno accesso alla giustizia per le persone con disabilità attraverso adeguamenti procedurali efficaci, tra cui, a titolo non esaustivo, la fornitura di interpretazione nella lingua dei segni, testimonianze video, documenti in

³⁶ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, in materia di educazione e cura della prima infanzia: obiettivi di Barcellona per il 2030 (GU C 484 del 20.12.2022, pag. 1).

Braille e in formati di facile lettura e una migliore formazione per il personale giudiziario e giuridico; invita a rafforzare la consapevolezza giuridica, l'assistenza e gli orientamenti per le vittime di reati particolarmente vulnerabili, compresi i minori, le donne e gli anziani con disabilità, attraverso informazioni accessibili sia online che offline, compresi siti web dedicati e opuscoli informativi;

93. sottolinea l'importanza di promuovere le pari opportunità per le donne con disabilità, anche sostenendo iniziative volte a migliorare il loro accesso ai ruoli dirigenziali e decisionali in tutti i settori, in modo che il valore del loro lavoro sia altresì equamente riconosciuto e ricompensato nelle posizioni più elevate; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in strumenti di apprendimento e programmi di formazione a livello dell'UE che siano accessibili, inclusivi, mirati e specificamente concepiti per sostenere lo sviluppo della leadership tra le donne con disabilità, tenendo conto degli ostacoli intersezionali e garantendo la disponibilità in formati accessibili (ad esempio Braille, lingua dei segni, formati di facile lettura, ecc.);
94. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'invisibilità della violenza contro le donne e le ragazze con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettive, cognitive o psicosociali; ricorda che, a norma della direttiva (UE) 2024/1385³⁷ sulla lotta alla violenza contro le donne, gli Stati membri sono tenuti a fornire assistenza specifica alle donne con disabilità vittime di violenza, a tenere conto delle loro circostanze specifiche nel valutarne le esigenze di protezione, riconoscendo l'intersezione tra determinate forme di violenza contro le donne, quali la mutilazione genitale femminile, e la disabilità, e ad adottare misure preventive mirate in formati accessibili al fine di dare priorità alla prevenzione della violenza contro le donne con disabilità, sia offline che online, nella legislazione e nelle strategie future;
95. sottolinea che le persone con disabilità corrono un rischio maggiore di essere vittime di incitamento all'odio e reati generati dall'odio; accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE per includervi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio; esorta il Consiglio ad adottare le misure necessarie affinché tale processo vada a buon fine;
96. ricorda la necessità di dare visibilità ai diritti delle donne con disabilità e al loro ruolo di partecipanti attive alla società; sottolinea l'importanza di promuovere le pari opportunità per le donne con disabilità, anche sostenendo le iniziative volte a migliorare il loro accesso ai ruoli decisionali e di leadership in tutti i settori, di modo che il valore del loro lavoro in posizioni più elevate sia equamente riconosciuto e ricompensato; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente la partecipazione politica delle donne con disabilità eliminando le barriere strutturali, garantendo l'accessibilità dei processi elettorali e decisionali, sostenendo la formazione alla leadership e promuovendo una rappresentanza inclusiva nei partiti politici, nelle istituzioni e negli organi consultivi;
97. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare a livello dell'UE gli ostacoli che le donne, in tutta la loro specificità, incontrano nell'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi di cura di alta qualità, compresi gli ostacoli incontrati dalle donne e dalle ragazze con disabilità; osserva con preoccupazione che le persone con disabilità, comprese le

³⁷ Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj>).

donne e le ragazze con disabilità, incontrano ostacoli nell'accesso a un'assistenza sanitaria completa e subiscono violazioni del loro pari diritto all'assistenza sanitaria; invita la Commissione a compiere progressi nel suo impegno a fornire orientamenti agli Stati membri sulla parità di accesso, per le persone con disabilità, all'assistenza sanitaria, compresa l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, sulla base di un'assistenza sanitaria inclusiva, accessibile, incentrata sulla persona e sul consenso libero e informato, come annunciato nella strategia, nonché alla salute mentale, all'assistenza ginecologica, al sostegno perinatale e al sostegno in situazioni di crisi, come la violenza domestica;

98. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per affrontare la discriminazione di cui sono vittime le donne con disabilità, che continuano a far fronte a tassi di disoccupazione elevati e a retribuzioni più basse;
99. sottolinea il ruolo dei media nell'incrementare la rappresentazione delle persone con disabilità, dei loro diritti e delle loro prospettive e nel diffondere messaggi attenti alla dimensione della disabilità, il che può contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disabilità e in particolare sulle competenze e le capacità delle persone con disabilità; sostiene le campagne di comunicazione inclusive e accessibili incentrate sulla promozione dell'inclusione, della diversità e dell'uguaglianza in relazione alle questioni legate alla disabilità, aventi portata sia generale che specifica, per quanto concerne le disabilità poco conosciute, come la cieco-sordità; sottolinea che, in assenza di tale sensibilizzazione, le persone con disabilità possono incontrare ostacoli e sentirsi invisibili nella loro comunità e nel loro ambiente sociale, con ripercussioni sulla loro partecipazione; incoraggia lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e dell'UE per combattere stereotipi e pregiudizi dannosi sulle disabilità, che colpiscono anche le donne con disabilità, ponendo l'accento su messaggi e rappresentazioni che favoriscano l'emancipazione, ma anche su una maggiore visibilità nei media;
100. ricorda l'impegno della Commissione ad avviare uno studio inteso a valutare l'attuazione dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di politiche volte ad aumentare il sostegno fornito alle persone con disabilità nel mondo dello sport, della cultura, dell'arte e delle attività di svago, nonché a favorire la loro partecipazione in tali settori;
101. sottolinea la necessità di continuare a rafforzare la protezione delle persone con disabilità dalla discriminazione facilitando l'accesso agli organismi per la parità e garantendo l'attuazione delle pertinenti disposizioni delle direttive sulle norme riguardanti gli organismi per la parità;

Sostegno alle famiglie e ai prestatori di assistenza delle persone con disabilità

102. riconosce che le persone con disabilità, in particolare quelle con esigenze di sostegno complesse, possono fare affidamento sulle loro famiglie per l'assistenza e il sostegno quotidiani, soprattutto se nella loro comunità non vi è disponibilità di servizi; riconosce il ruolo fondamentale e spesso invisibile svolto dalle famiglie, in particolare dai genitori e da altri prestatori di assistenza informale, che in entrambi i casi sono in misura sproporzionata donne, nel fornire assistenza e sostegno quotidiani alle persone con disabilità;

103. sottolinea l'importanza di mettere a punto solidi sistemi di sostegno alla vita indipendente, compresi programmi di assistenza personale, in modo che le persone con disabilità non dipendano esclusivamente dai familiari per l'assistenza e possano vivere autonomamente; chiede un sostegno mirato per i prestatori di assistenza giovani e giovani adulti, compreso l'accesso a sistemi educativi equi, servizi di salute mentale e il riconoscimento formale delle loro responsabilità di assistenza per prevenire l'esclusione sociale ed educativa;
104. chiede una strategia dell'UE sulla transizione dagli istituti all'assistenza di prossimità, inclusa la famiglia, al fine di completare il processo di trasferimento dell'assistenza dagli istituti ai servizi di prossimità che promuovono la vita indipendente, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
105. sottolinea la necessità di sostenere e riconoscere il ruolo essenziale svolto dai prestatori di assistenza e dalle famiglie nella vita delle persone con disabilità, anche affrontando le esigenze specifiche dei prestatori di assistenza informale; invita tutti gli Stati membri ad attuare pienamente ed efficacemente la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, garantendo congedi adeguati, modalità di lavoro flessibili e protezioni sociali per i prestatori di assistenza; sottolinea la dimensione di genere dell'assistenza e chiede politiche che promuovano la parità di genere nei ruoli di assistenza, comprese misure volte a garantire che le responsabilità di assistenza siano condivise in modo più equo tra i prestatori di assistenza;
106. riconosce inoltre il ruolo fondamentale dei professionisti del settore dell'assistenza e del sostegno, compresi gli assistenti personali, i lavoratori di sostegno, gli assistenti sociali, gli infermieri e altro personale di assistenza in prima linea, nel consentire alle persone con disabilità di vivere con dignità e autonomia nella comunità; sottolinea altresì l'urgente necessità di garantire che le famiglie e i prestatori di assistenza informale siano sostenuti attraverso l'accesso a servizi di assistenza di sollievo di alta qualità che consentano loro di riposare, lavorare e partecipare pienamente alla vita sociale senza compromettere la salute, la stabilità o il benessere delle persone con disabilità di cui si occupano;
107. ricorda che sia l'UE che gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi atti a garantire l'attuazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e a rafforzare la tutela dei diritti, nel rispetto delle rispettive competenze; esorta la Commissione a fornire il sostegno necessario agli Stati membri affinché gli organismi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ricevano le risorse necessarie per svolgere i loro compiti in modo efficace ed efficiente;
108. invita la Commissione a garantire che i programmi culturali e creativi dell'UE come Europa creativa, Erasmus+ e il nuovo Bauhaus europeo includano pienamente gli artisti con disabilità, introducendo requisiti di accessibilità e assistenza tecnica per garantire la partecipazione degli artisti con disabilità, compresi quelli con disabilità intellettive e psicosociali;
109. sottolinea la necessità di fornire sostegno psicologico ed emotivo alle famiglie e ai prestatori di assistenza informale, anche mediante programmi di consulenza e sostegno

tra pari, riconoscendo l'onere sulla salute mentale spesso sopportato da coloro che forniscono assistenza a lungo termine in condizioni difficili;

110. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'assistenza e del sostegno garantendo salari equi, l'accesso a una formazione professionale continua, livelli di personale adeguati e la protezione sociale, compresi l'assistenza sanitaria, i congedi per malattia e i diritti pensionistici; sottolinea la necessità di garantire salari dignitosi e diritti di contrattazione collettiva per tutti i prestatori di assistenza e di sostenere la transizione dai ruoli di assistenza informale all'occupazione formale per i familiari prestatori di assistenza;
111. invita la Commissione a presentare rapidamente l'annunciato patto europeo per l'assistenza, riconoscendo l'assistenza a lungo termine come una responsabilità sociale piuttosto che come una responsabilità privata;

Promozione dei diritti delle persone con disabilità a livello mondiale

112. insiste sul fatto che l'UE dovrebbe sostenere i paesi candidati nell'adottare misure concrete per allinearsi alle norme di accessibilità dell'Unione prima della loro adesione all'UE, prestando particolare attenzione ai servizi utilizzati dalle donne e dalle ragazze;
113. sottolinea che l'UE dovrebbe integrare ulteriormente la dimensione dei diritti delle persone con disabilità nelle sue politiche di azione esterna e cooperazione, anche in relazione ai conflitti armati, alle emergenze umanitarie e alle calamità naturali, in particolare nel piano d'azione sulla parità di genere e nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia; invita la Commissione a presentare un piano d'azione dell'UE sulla disabilità per l'azione esterna;
114. plaude all'inclusione delle persone con disabilità nella strategia globale dell'UE in materia di salute; invita la Commissione a garantire che la strategia europea per l'Unione della preparazione risponda pienamente ai bisogni delle persone con disabilità e che le risposte di emergenza ne sostengano la dignità, l'autonomia e la sicurezza, anche mediante la distribuzione di allerte e comunicazioni accessibili, tra cui la geolocalizzazione mobile avanzata e la conversazione globale per tutti i numeri di emergenza, gli adattamenti per la mobilità e la formazione del personale di emergenza affinché aiuti con rispetto ed efficacia le persone con diverse disabilità;
115. ritiene che sia necessario includere le persone con disabilità nella progettazione degli aiuti umanitari finanziati dall'UE per garantire un approccio inclusivo, accessibile ed efficace; chiede che tutte le operazioni di aiuto umanitario finanziate dall'UE applichino le norme in materia di inclusione umanitaria per le persone con disabilità, garantendo un sostegno inclusivo, accessibile e non discriminatorio in situazioni di crisi;

Sensibilizzazione, governance e misurazione dei progressi

116. ricorda che, secondo la strategia, le istituzioni dell'UE dovrebbero fare in modo che i processi di selezione, assunzione, occupazione e mantenimento del personale siano inclusivi sul piano della disabilità e dovrebbero migliorare l'accessibilità degli edifici e delle tecnologie di comunicazione;
117. chiede alla Commissione di coinvolgere politicamente il Parlamento nella piattaforma sulla disabilità e di istituire un dialogo strutturato interistituzionale per dare seguito,

monitorare e valutare l'inclusione delle persone con disabilità negli Stati membri in tutti i settori e in tutte le politiche, condividendo le migliori pratiche e fornendo raccomandazioni; chiede inoltre alla Commissione di riferire periodicamente al Parlamento in merito ai progressi compiuti nell'integrazione della disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi dell'UE, garantendo il controllo democratico, la responsabilità, il dialogo politico strutturato e la governance partecipativa sui diritti delle persone con disabilità in tutta l'UE; raccomanda di coinvolgere le persone con disabilità e i loro rappresentanti nell'elaborazione e nel monitoraggio delle regolamentazioni che incidono sui loro diritti, data la loro competenza ed esperienza diretta;

118. sottolinea che le petizioni ricevute dal Parlamento sono uno strumento prezioso per individuare carenze critiche, possibili e giustificabili nell'attuazione della UNCRPD o della legislazione relativa ai diritti delle persone con disabilità; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere sistematicamente conto dei risultati e delle preoccupazioni sollevate mediante le petizioni in sede di monitoraggio e revisione della legislazione e dei programmi di finanziamento in materia di disabilità; chiede un maggiore coinvolgimento delle persone con disabilità nell'elaborazione delle politiche in base al principio "niente su di noi senza di noi"; sollecita l'istituzione di un dialogo interistituzionale strutturato per monitorare e valutare l'attuazione della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità;
119. invita la Commissione, in cooperazione con la commissione per le petizioni del Parlamento, a pubblicare una relazione annuale che riassume le tendenze, le questioni e le azioni di follow-up relative alle petizioni incentrate sulla disabilità presentate al Parlamento, in modo tale che detta relazione confluisca nelle valutazioni intermedie e finali della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità;
120. invita la Commissione e gli Stati membri a includere la parità di accesso e la non discriminazione per le persone con disabilità come tema prioritario specifico dell'agenda urbana per l'UE, al fine di promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le città, riconoscendo che l'accessibilità, gli alloggi inclusivi e la sensibilizzazione iniziano al livello della governance locale;
121. invita gli Stati membri a elaborare strategie per combattere il bullismo e le molestie nei confronti dei bambini e dei giovani con disabilità, anche nei contesti educativi e online, e a far sì che tali strategie riconoscano la disabilità come base della discriminazione;
122. invita la Commissione a presentare relazioni di valutazione sull'attuazione dei regolamenti e delle direttive concernenti le persone con disabilità, una volta terminato il periodo di recepimento, e ad adottare le eventuali misure necessarie; invita gli Stati membri a recepire tali direttive entro i termini stabiliti e con la massima ambizione possibile;
123. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati sulle persone che si trovano in istituti e sugli sforzi di deistituzionalizzazione, disaggregati per età, genere e contesto, e a comunicare tali dati su base annuale;
124. invita le istituzioni dell'UE a mettere a punto, nell'ambito delle loro politiche interne in materia di personale, programmi che offrano alle persone con disabilità opportunità di tirocinio e apprendistato;

◦

◦ ◦

125. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.